

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") e successive modificazioni e integrazioni, in merito ad un patto parasociale relativo alle azioni ordinarie di

PRELIOS S.p.A.

Con riferimento al patto parasociale stipulato in data 26 febbraio 2016 (la "**Data di Sottoscrizione**"), tra le persone e le società indicate al successivo paragrafo 4 (il "**Patto**"), si segnala che in data 7 marzo 2016, a seguito di richiesta di adesione e successivo voto favorevole della maggioranza assoluta dei Partecipanti, è stata autorizzata l'adesione al Patto di Lunelli S.p.A. e Matteo Bruno Lunelli, i quali hanno apportato al Patto azioni ordinarie di Prelios nella misura indicata nella tabella di cui al successivo punto 4; e si rende noto quanto segue.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni ordinarie di Prelios S.p.A. ("**Prelios**" ovvero la "**Società**"), con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli 27, Milano (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02473170153, con capitale sociale pari, alla data odierna, a Euro 55.686.524,26, suddiviso in complessive n. 1.364.087.011 azioni, delle quali n. 1.153.098.810 (unmiliardo centocinquantatremilioni novantottomila ottocentodieci) azioni ordinarie con diritto di voto, quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., e in n. 210.988.201 (duecentodiecimilioni novecentottantottomila duecentouno) azioni di categoria B, prive di diritto di voto e non quotate.

2. Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al successivo paragrafo 6, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1, e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.

3. Diritti di voto apportati al Patto

Il Patto aggrega n. 267.590.087 azioni ordinarie di Prelios rappresentative del 23,206% del capitale sociale di Prelios avente diritto di voto (le "**Azioni Sindacate**").

4. Soggetti aderenti al Patto e Azioni Sindacate dagli stessi detenute

La tabella che segue indica le persone e le società aderenti al Patto alla data del 7 marzo 2016 (i "**Partecipanti**"), nonché le Azioni Sindacate da ciascuno acquistate nell'ambito dell'Aumento di Capitale, e le relative percentuali di ciascun Partecipante, sia rispetto al totale delle Azioni Sindacate, sia rispetto al totale delle azioni ordinarie.

n°	Partecipante	Soggetto che controlla il Partecipante	n° di azioni ordinarie Prelios sindacate	% delle azioni ordinarie sindacate Prelios rispetto al totale delle Azioni Sindacate	% delle azioni ordinarie sindacate Prelios rispetto al totale delle azioni ordinarie Prelios
1.	Alexis De Dietrich	In proprio	23.863.500	8,918%	2,070%
2.	DEB Holding S.r.L.	Daniel Buaron	76.363.650	28,538%	6,622%
3.	Feidos S.p.A.	Massimo Caputi	37.326.734	13,949%	3,237%

4.	Fondazione Renato Corti	Marisa Busetti <i>(In qualità di presidente, fondatore e dotante della fondazione)</i>	23.863.635	8,918%	2,070%
5.	Fulvio Conti	In proprio	4.772.727	1,784%	0,414%
6.	Negentropy Capital Partners LLP quale società di gestione del fondo comune di investimento Negentropy SICAV-SIF / Negentropy Special Situation Fund.	<i>Alla data odierna Negentropy Capital Partners LLP non risulta sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 93 TUF.*</i>	38.173.500	14,266%	3,311%
7.	Energia di Famiglia S.r.L.	Fulvio Angelo Riassetto	19.090.800	7,134%	1,656%
8.	Porto Allegro S.r.L.	Gianfranco Paparella	9.545.454	3,567%	0,828%
9.	York European Distressed Credit Holdings II LLC , quale società di gestione del fondo comune di investimento York European Distressed Credit Fund II, L.P.	James G. Dinan	19.000.000	7,100%	1,648%
10.	Lunelli S.p.A.	<i>Alla data odierna Lunelli S.p.A. non risulta sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 93 TUF.</i>	14.606.087	5,458%	1,267%
11.	Matteo Bruno Lunelli	In proprio	984.000	0,368%	0,085%
Tot.			n. 267.590.087		23,206%

* Ferruccio Ferrara e Françoise Declerck sono disponenti e beneficiari del The Blue Mountain Trust mediante il quale controllano indirettamente e in via congiunta Negentropy Capital Partners LLP.

5. Eventuali ulteriori azioni non apportate al Patto

Nessuno dei Partecipanti è titolare di azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti) ulteriori e/o di categoria diversa rispetto alle Azioni Sindacate.

6. Contenuto del Patto

Sono di seguito riportate in sintesi le principali pattuizioni parasociali contenute nel Patto.

6.1 Apporto di Azioni al Sindacato

I Partecipanti si sono impegnati ad apportare le Azioni Sindacate al Patto costituendo così un sindacato di azioni di Prelios (il "**Sindacato**").

6.2 Sindacato di voto

I Partecipanti si sono altresì impegnati ad esprimere il proprio voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria di Prelios in conformità alle decisioni assunte dal Sindacato, con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6.5(iii), in relazione alle seguenti materie:

- (i) nomina e revoca di amministratori e sindaci e del soggetto incaricato della sua revisione contabile; determinazione dei compensi spettanti agli amministratori e dell'eventuale importo massimo complessivo delle remunerazioni di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- (ii) distribuzione di dividendi, formati con utili o riserve di qualsiasi tipo, e acquisto di azioni proprie;
- (iii) approvazione dei bilanci d'esercizio, nonché dei bilanci consolidati, delle relazioni semestrali e di ogni rendiconto o bilancio infrannuale, quando la legge ne preveda l'approvazione da parte dell'assemblea;
- (iv) approvazione o autorizzazione di operazioni straordinarie, operazioni con parti correlate, piani di *stock option*, riorganizzazioni, ristrutturazioni debiti e altre operazioni simili;
- (v) modifiche dello statuto sociale di Prelios di tempo in tempo vigente.

E' previsto, inoltre, che le decisioni relative alla presentazione della lista di candidati amministratori, nonché alla lista di candidati sindaci, che il Sindacato presenterà all'assemblea di Prelios in conformità alle disposizioni dello statuto sociale di tempo in tempo vigente siano assunte dal Sindacato con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6.5(iii). Si segnala che è principio condiviso dai Partecipanti che nel consiglio di amministrazione di Prelios così come nei consigli di amministrazione delle società controllate da Prelios, debbano essere utilizzate, ove possibile, le professionalità dei Partecipanti.

Nelle materie diverse da quelle sopra indicate i Partecipanti hanno facoltà di esercitare liberamente il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, fermo l'obbligo di consultarsi preventivamente, ove ciò sia richiesto da uno o più Partecipanti, anche informalmente.

6.3 Vincoli alla circolazione delle Azioni Sindacate e apporto di ulteriori azioni

- (i) E' stato pattuito che, per l'intera durata del Patto i Partecipanti non effettuino alcun trasferimento delle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà. Il Patto ammette, tuttavia, le seguenti eccezioni:
 - (a) la vendita congiunta di tutte le Azioni Sindacate;
 - (b) il trasferimento di Azioni Sindacate, ovvero di diritti di opzione rinvenienti dalle stesse, tra Partecipanti, fermo in tal caso il diritto di prelazione tra gli stessi previsto e disciplinato nel Patto;
 - (c) la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Partecipante quantomeno nelle assemblee ordinarie di Prelios;
 - (d) a favore delle società controllate dai rispettivi Partecipanti ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ.;
 - (e) a favore del coniuge, ovvero di uno o più ascendenti e/o discendenti;
 - (f) a favore di società fiduciarie (sulla base di mandato fiduciario del Partecipante trasferente) o trust di cui il Partecipante trasferente sia il beneficiario economico;
 - (g) in caso di successione *mortis causa*.

In caso di violazione del divieto di trasferimento delle Azioni Sindacate, il Partecipante inadempiente sarà tenuto a versare agli altri Partecipanti un importo complessivamente pari al 40% del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Sindacate vendute in violazione dei

divieti a titolo di penale ex articolo 1382 del codice civile. Tale penale sarà ripartita tra i Partecipanti non inadempienti in proporzione alle Azioni Sindacate da ciascuno detenute.

- (ii) Inoltre, è stato altresì pattuito che, sempre per l'intera durata del Patto, i Partecipanti non acquistino, con qualsiasi modalità, azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti) ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate già detenute alla Data di Sottoscrizione del Patto.

Il Patto ammette, tuttavia, che i Partecipanti possano acquistare azioni di Prelios (o diritti di voto ad esse spettanti), previo consenso della maggioranza assoluta dei Partecipanti e sempre che tale acquisto non comporti il superamento della soglia di tempo in tempo stabilita dalle leggi e/o dallo statuto di Prelios applicabili che comporti l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni di Prelios diverse dalle Azioni Sindacate (la "**Soglia OPA**").

- (iii) E' stato pattuito che le azioni ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate (o i diritti di voto ad esse spettanti) acquistate o acquisite nei casi ammessi dal Patto dai Partecipanti così come, in caso di aumento di capitale di Prelios mediante emissione gratuita o a pagamento di azioni, le azioni di nuova emissione ricevute dai Partecipanti in relazione alle Azioni Sindacate di rispettiva proprietà, o da essi sottoscritte in esercizio del relativo diritto di opzione, siano automaticamente apportate al Patto.

6.4 Apporto al sindacato di nuove Azioni da parte di terzi

E' consentito l'apporto al Patto da parte di terzi di azioni ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate con il voto favorevole dei Partecipanti titolari della maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate e sempre che tali acquisti o acquisizioni non comportino il superamento della Soglia OPA. In caso di apporto di azioni ulteriori da parte di un terzo, quest'ultimo assumerà incondizionatamente tutti gli obblighi stabiliti nel Patto.

6.5 Organi del Patto

- (i) Sono organi del Patto:
 - (a) il Presidente, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Sono attribuite al Presidente funzioni di coordinamento strategico del Sindacato e delle riunioni dei Partecipanti, nonché il compito di rappresentare il Sindacato di Partecipanti nelle relazioni istituzionali e nei rapporti con i *major stakeholders* di Prelios. E' stato nominato Presidente il dott. Fulvio Conti il quale durerà in carica sino a diversa nomina da parte dei Partecipanti, i quali deliberano a maggioranza assoluta;
 - (b) il Segretario, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Al Segretario è attribuito il compito di eseguire, dirigere e coordinare le attività oggetto del Patto, a supporto dell'attività del Presidente, dei Partecipanti e delle loro decisioni. Il Segretario dura in carica per un anno e viene sostituito dai Partecipanti i quali deliberano a maggioranza assoluta;
 - (c) il Vice-Segretario, scelto dai Partecipanti anche al di fuori dei Partecipanti medesimi. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo. Il Vice Segretario dura in carica sino a diversa nomina da parte dei Partecipanti, i quali deliberano a maggioranza assoluta;
- (ii) I partecipanti si sono impegnati a conferire, nelle forme stabilite dalle disposizioni di legge e statutarie di tempo in tempo vigenti, delega per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie di Prelios aventi ad oggetto (esclusivamente o anche) le delibere di maggior interesse di cui al precedente paragrafo 6.2, al Presidente e al Segretario in via

disgiunta tra loro, conferendo loro istruzioni irrevocabili di votare in conformità alle decisioni assunte dal sindacato di Partecipanti nelle apposite riunioni.

- (iii) E' stato pattuito che le decisioni dei Partecipanti siano adottate mediante deliberazione in apposita riunione dei Partecipanti, oppure mediante consultazione scritta, con il voto favorevole dei Partecipanti titolari della maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Prelios.

6.6 Impegno a non sottoscrivere altri patti parasociali

E' stato pattuito che, per l'intera durata di partecipazione al Patto, i Partecipanti non sottoscrivano altri accordi aventi natura parasociale.

7. Durata del Patto

Il Patto è stato stipulato il 26 febbraio 2016 (i.e., la data nella quale il patto è stato sottoscritto dal Partecipante che ha apposto la propria sottoscrizione per ultimo) ed è efficace per un periodo di 3 (tre) anni da tale data. Alla scadenza del triennio ciascun Partecipante potrà decidere liberamente se rinnovare o meno il Patto.

E' previsto che qualora, per qualsiasi altra ragione, risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 12 % (dodici per cento) del capitale sociale di Prelios avente diritto di voto, il Sindacato cessa di avere efficacia.

8. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Alla data di sottoscrizione del Patto, nessuno dei Partecipanti esercita il controllo su Prelios ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Successivamente alla Data di Sottoscrizione del Patto, nessuno dei Partecipanti deterrà singolarmente il controllo di Prelios ai sensi dell'art. 93 del TUF.

9. Deposito delle Azioni Sindacate

Ciascun Partecipante potrà immettere le Azioni Sindacate in dossier ad esso intestati presso uno o più intermediari abilitati liberamente prescelti.

10. Comunicazione e Deposito del Patto

Il Patto è stato comunicato a Prelios e depositato presso gli uffici del Registro delle Imprese di Milano da ultimo in data 8 marzo 2016.

11. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Prelios all'indirizzo www.prelios.com.

9 marzo 2016